



Milano, 07 Maggio 2026

LAVORATORI SPORTIVI TITOLARI DI PARTITA IVA: LE NOVITA' NELLE FATTURE ELETTRONICHE

Dal 15 maggio 2026 nuovo campo nello SDI per i lavoratori sportivi dilettanti: si valorizza l'esonero spettante per i 15.000 euro, ma non si valorizza l'autodichiarazione per esonero dalla ritenuta

L'Agenzia delle Entrate sul proprio sito, nella sezione Fatture elettroniche ha pubblicato un recente aggiornamento che entrerà in uso dal 15 maggio p.v.

La novità riguarda gli sportivi dilettanti con Partita IVA e lo SDI.

Brevemente ricordiamo che tali contribuenti hanno diritto ad un esonero dall'imponibilità Irpef per i compensi percepiti fino a 15.000 euro.

A tale proposito, per valorizzare l'esenzione nella fatturazione elettronica, è stato inserito un nuovo campo.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un aggiornamento alle specifiche tecniche della fatturazione elettronica.

In particolare, con la versione 1.9.1 si introduce:

- un nuovo controllo sulla fattura con codice 00327;
- l'aggiornamento procedure di accreditamento dei canali WS e SFTP;
- una nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali per il reddito fatturato in esenzione da lavoratori sportivi;
- l'aggiornamento del numero massimo di codici destinatario disponibili.

Ricordiamo più in dettaglio che l'art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00.

Per chi possiede la Partita IVA, pur se sportivi dilettanti in regime ordinario, ai fini della tassazione Irpef rilevano soltanto i redditi oltre la soglia di 15.000 euro.

I compensi entro tale soglia, essendo esonerati dalla tassazione, lo sono anche dalla ritenuta del 20%.

Per avere la disapplicazione della ritenuta, il lavoratore sportivo è tenuto a presentare al committente un'autocertificazione che evidenzia l'ammontare dei compensi percepiti nell'anno.

Per chi è invece in regime forfettario, l'ammontare di reddito cui applicare il coefficiente di redditività non comprende appunto i primi 15.000 euro percepiti, che fungono da franchigia. Tale importo, però, concorre alla determinazione della soglia degli 85.000 euro per l'eventuale uscita dal regime agevolato.

Le nuove specifiche tecniche di cui si dice, le 1.9.1 del 2026 evidenziano che

“Al fine di riportare in fattura il riferimento a compensi riferiti all'ambito del lavoro sportivo dilettantistico di cui all'art. 36, comma 6 del Decreto legislativo 36 del 2021, i quali godono di un'esenzione dall'imponibile fino a 15.000,00 euro annui, l'elemento <TipoDato> può essere valorizzato con la stringa “ESENZSPORT”.

<AltriDatiGestionali>

<TipoDato>ESENZSPORT</TipoDato>

</AltriDatiGestionali>

Tale novità, decorrente dal 15 maggio 2026, nella fattura elettronica degli sportivi dilettanti con Partita IVA non sostituisce l'obbligo in capo al lavoratore sportivo di consegnare la prescritta autocertificazione.



L' Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la Risposta a consulenza giuridica n. 14/2025; infatti, sottolinea che: *"ai fini dell'applicazione della ritenuta di cui all'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, il sostituto di imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo, nel settore del dilettantismo, non applica la predetta ritenuta sui compensi erogati al lavoratore sportivo fino all'importo di 15.000 euro, se ha ricevuto all'atto del pagamento dal percettore l'autocertificazione di cui al citato comma 6-bis."*

DIRITTO CAMERALE 2026: IL MIMIT PUBBLICA LE MAGGIORAZIONI DEL 20%

Con la Nota del 16 gennaio il MIMIT confermava gli importi per il diritto camerale 2026. Il 28 aprile pubblicate le maggiorazioni.

Con la Nota n. 9347 del 16 gennaio 2026 il MIMIT aveva confermato gli importi che le imprese devono versare per il Diritto Camerale 2026, rimasti immutati rispetto a quelli dell'anno precedente.

Il 28 aprile 2026 il MIMIT ha però ha pubblicato la maggiorazione del 20% con il Decreto 17 marzo 2026.

Ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, per gli anni 2026, 2027 e 2028 e per le Camere di Commercio indicate nell'Allegato "A" autorizza l'incremento della misura del diritto annuale per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nel medesimo allegato.

Ecco il riepilogo delle regole per il pagamento del diritto camerale in base alla nota del 16 gennaio 2026 ed in base a quanto approvato come maggiorazione dal Ministero.

Ricordiamo che il diritto annuale camerale è un contributo obbligatorio previsto dall'articolo 18 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) che varia al variare:

- della natura giuridica del soggetto,
- della modalità di iscrizione al Registro delle imprese o al REA,
- per alcuni contribuenti, al variare del fatturato annuo.

Gli importi del diritto annuale 2026 sono normati nell'articolo 28, comma 1, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante misure urgenti per la semplificazione amministrativa.

La disposizione stabilisce che l'importo del diritto annuale, come determinato per l'anno 2014, sia ridotto:

- del 35% per l'anno 2015;
- del 40% per l'anno 2016;
- del 50% a decorrere dall'anno 2017.

In attuazione di ciò è stato adottato il Decreto interministeriale 8 gennaio 2015, che ha determinato le misure del diritto annuale dovuto a partire dal 2015, applicando le regole contenute negli articoli da 2 a 6 del Decreto interministeriale 21 aprile 2011, opportunamente aggiornate sotto il profilo temporale e ridotte secondo le percentuali fissate dal citato articolo 28.

Il Decreto dell'8 gennaio 2015 prevede che la riduzione del 50% trovi applicazione anche per gli anni successivi al 2017.

Anche per il 2026, le misure del diritto annuale risultano già strutturalmente ridotte.

Tabella riepilogativa degli importi del diritto camerale dovuto per il 2026, ma occorre verificare la tabella Allegato A del MIMIT con le maggiorazioni del 20% approvate successivamente alla nota del 16 gennaio (DM MIMIT 17 marzo 2026 con maggiorazioni)

Tipologia di impresa e quindi di versamento	Diritto camerale 2026
Imprese tenute al versamento del diritto annuale in misura fissa	Imprese individuali iscritte od annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli): - euro 44,00 per la sede; - euro 8,80 per ciascuna unità locale. Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale
Imprese che versano il diritto annuale in misura fissa in via transitoria	Società semplici non agricole: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale. Società semplici agricole: - euro 50,00 per la sede; - euro 10,00 per ciascuna unità locale. Società tra avvocati, costituite ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96: - euro 100,00 per la sede; - euro 20,00 per ciascuna unità locale.
Soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA)	euro 15,00, senza obbligo di versamento per unità locali.
Imprese con sede principale all'estero	Per le imprese con sede principale all'estero, il diritto annuale camerale continua a essere dovuto per ciascuna unità locale o sede secondaria iscritta nel Registro delle imprese, nella misura invariata di euro 55,00.

In data 28 aprile il MIMIT ha pubblicato il DM 17 marzo con le maggiorazioni per le Camere di Commercio previste nell'Allegato "A".

In sintesi, per il triennio 2026, 2027 e 2028, per tutte le Camere di Commercio elencate è fissato un incremento del tributo nella misura del 20%.

A seguito dell'incremento, ad esempio, gli imprenditori individuali iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese versano un tributo pari a 120 euro invece di 100, mentre quelli iscritti nella sezione speciale versano 53 euro invece di 44.

SSD: NON BASTA L'ISCRIZIONE AL CONI PER L'AGEVOLAZIONE PER I COLLABORATORI

La Cassazione si esprime sui bonus fiscali per le SSD: i requisiti dei collaboratori e dell'attività realmente svolta a prescindere dall'iscrizione CONI

La Pronuncia n 7217/2026 della Cassazione ha statuito che:

- l'iscrizione al Coni,
- il riconoscimento formale di società sportiva dilettantistica,

non sono sufficienti per accedere al regime fiscale agevolato previsto dal combinato disposto degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del Tuir i compensi ai collaboratori devono essere erogati nell'esercizio di un'effettiva attività sportiva dilettantistica, non commerciale.

La Cassazione con la pronuncia di cui si tratta ha stabilito che, ai fini della agevolazione fiscale per le SSD, i compensi per le prestazioni devono essere erogati da un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale. Inoltre, è esclusa l'applicabilità della disciplina prevista dall'articolo 35, comma 8-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021, che presuppone anch'essa lo svolgimento di un'attività non commerciale.

In particolare, nel caso di specie, accadeva che a seguito di un verbale redatto dagli ispettori di vigilanza dell'Enpals, l'Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di una SSD un avviso di accertamento ed un avviso di contestazione per recuperare a tassazione le ritenute sui compensi erogati a 16 collaboratori autonomi.

La lettera m) dell'articolo 67 Tuir, nel testo applicabile dal 2004, includeva espressamente tra i redditi diversi "le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi [...] erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da parte di Coni, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e società/associazioni sportive dilettantistiche".

L'articolo 69, comma 2, Tuir stabiliva, invece, che tali compensi non concorrevano a formare il reddito per un importo non superiore a 7.500 euro annui.

Si contestava l'inapplicabilità del regime agevolato previsto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche per un importo complessivo pari a 25.029,34 euro.

La CTP riteneva l'attività praticata dalla società simile a quella svolta da una palestra, con gestione di diverse attività di fitness.

Pertanto, riteneva che la ricorrente non potesse godere del relativo regime agevolativo ed i compensi dei collaboratori andassero assoggettati a ritenuta, difettando anche di prova dell'occasionalità e marginalità delle prestazioni.

L'appello veniva respinto, confermando la natura commerciale dell'attività svolta dalla contribuente e l'attività continuativa svolta dai collaboratori.

Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, l'iscrizione al Coni ed al Registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche veniva pertanto considerato irrilevante.

La contribuente proponeva ricorso per Cassazione basandolo su tre motivi:

- violazione dell'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir in relazione al carattere dilettantistico dell'attività,
- violazione dell'articolo 67, comma 1, lettera l), Tuir e dell'articolo 2697 C.C. quanto alla non abitudine delle prestazioni dei collaboratori,
- violazione dell'articolo 69, comma 2, Tuir per la mancata applicazione della soglia di esenzione fino a 7.500 euro.

Inoltre, la contribuente invocava la novità legislativa riguardante il lavoro sportivo introdotta dal D. Lgs. n. 163/2022.

La Corte ha rigettato il ricorso nella sua interezza, confermando l'orientamento consolidato secondo cui, ai fini del regime di non imponibilità, i compensi devono essere erogati da un'associazione di tipo sportivo-dilettantistico nell'ambito di tale attività e non di quella commerciale, essendo insufficiente il mero riconoscimento, da parte del Coni, della qualifica di società sportiva dilettantistica.

In sintesi, le motivazioni sono state poggiate sui seguenti aspetti:

- il giudice d'appello ha desunto la finalità imprenditoriale dell'attività svolta dalla società da plurimi elementi quali la gestione di diverse attività di fitness articolate nell'arco della giornata e rivolte alla clientela, la promozione attraverso canali pubblicitari quali il sito internet e la creazione di un vip center;
- la violazione dell'articolo 2697 C.C. si configura soltanto quando il giudice di merito attribuisce l'onere della prova ad una Parte diversa da quella che ne è gravata, non quando il ricorrente contesta la valutazione delle prove acquisite, come nel caso di specie.

La CTR, sulla base degli elementi presuntivi dedotti dall'Ufficio aveva ritenuto il rapporto lavorativo continuativo e non meramente occasionale, senza violare il disposto dell'articolo 2697 C.C. Il terzo motivo è stato giudicato infondato, poiché l'esenzione fino a 7.500 euro prevista dall'articolo 69, comma 2, del Tuir, nella formulazione vigente al tempo della vicenda esposta, presuppone anch'essa che i compensi siano erogati nell'ambito di un'effettiva attività sportiva dilettantistica e non di quella commerciale.

La Corte ha escluso l'applicabilità della disciplina sopravvenuta invocata dalla ricorrente in quanto l'esenzione prevista dall'articolo 35, comma 8-*quater*, del D. Lgs. n. 36/2021 presuppone anch'essa lo svolgimento di un'attività dilettantistica o sportiva, e non commerciale, come accertato nel giudizio.

Le istanze dell'Agenzia delle Entrate sono state accolte dalla Cassazione e quelle della contribuente sono state respinte.

REGIONE LOMBARDIA: APERTO IL BANDO A SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO

Domande fino al 7 maggio 2026, da parte dei soggetti organizzatori con sede legale od operativa in Lombardia, per le manifestazioni realizzate tra il 1° luglio 2026 ed il 30 settembre 2026.

Potranno fare domanda e ricevere contributi per la realizzazione di manifestazioni sportive, esclusivamente i soggetti organizzatori aventi sede legale e/o operativa (anche temporanea) in Lombardia e rientranti in una delle seguenti tipologie:

- a. Federazioni Sportive Nazionali/Discipline Sportive Associate/Enti di Promozione Sportiva e loro comitati/delegazioni regionali e provinciali;
- b. Associazioni benemerite di cui alla lettera b) del comma 1, art. 2 del D. Lgs. 36/2021;
- c. Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- d. Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 6 del D Lgs 36/2021;
- e. Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza scopo di lucro;
- f. Consorzi turistici/Proloco, senza scopo di lucro aventi finalità di organizzazione e gestione di manifestazioni sportive;
- g. Enti Locali anche in collaborazione con uno dei soggetti indicati ai precedenti punti.

La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo nella realizzazione di manifestazioni sportive, a carattere sia agonistico che amatoriale, quale strumento utile ad avvicinare i cittadini alla pratica sportiva ed a valorizzare il territorio regionale anche in termini di prestigio, vocazione e specificità sportive.

I contributi previsti sono volti a sostenere le manifestazioni sportive, senza scopo di lucro, realizzate in Lombardia dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2027, che si configurano come competizioni sportive (con premiazione/classifica), coinvolgono una pluralità di soggetti/realità sportive, sono aperte al pubblico di durata limitata e temporalmente definita.

Sono previste due Linee di intervento a seconda della rilevanza e dimensione della manifestazione:

-Linea A: competizioni sportive nazionali ed interazionali a carattere agonistico, aventi un costo complessivo superiore ad euro 30.000,00.

-Linea B: competizioni sportive sia a carattere agonistico che dilettantistico/amatoriale, aventi un costo complessivo superiore ad euro 7.000,00.

La dotazione finanziaria destinata alla misura è pari ad euro 3.000.000,00.

Si tratta di una sovvenzione a fondo perduto a parziale rimborso delle spese sostenute.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi e Servizi disponibile all'indirizzo: www.bandi.regione.lombardia.it con la tempistica di seguito indicata.

Non sono ammesse altre modalità di presentazione.

Periodo di riferimento (data della manifestazione)	Presentazione domanda
01.07.2026 - 30.09.2026	dalle ore 10.00 del 16.04.2026 alle ore 12.00 del 07.05.2026
01.10.2026 – 31.01.2027	dalle ore 10.00 del 25.06.2026 alle ore 12.00 del 16.07.2026
01.02.2027 – 31.05.2027	dalle ore 10.00 del 15.10.2026 alle ore 12.00 del 05.11.2026
01.06.2027 – 30.09.2027	dalle ore 10.00 del 11.02.2027 alle ore 12.00 del 04.03.2027

Procedura valutativa a graduatoria sulla base dei criteri/parametri per ciascuna Linea specificati al punto C.3.c del bando.

Il contributo concedibile viene definito in coerenza con il piano economico finanziario della manifestazione e nel rispetto del contributo massimo assegnabile in relazione alle seguenti Linee e Fasce di appartenenza:

Linea A

Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile
da 30 a 38	euro 15.000,00
da 10 a 29	euro 9.000,00

Linea B

Punteggio totalizzato	Contributo massimo assegnabile
da 30 a 38	euro 7.000,00
da 10 a 29	euro 4.000,00

Per entrambe le Linee il contributo minimo concedibile/erogabile è pari ad euro 2.000,00.

Informazioni relative al bando ed agli adempimenti ad esso connessi possono essere richieste all'indirizzo di posta elettronica: LR26_2014@regione.lombardia.it (rif. Bando manifestazioni 2026-2027) oppure ai numeri telefonici 02/6765.4635-6246-2355-5273, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30.

Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate, è possibile contattare il Call Center di Aria SpA al numero verde 800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi:

- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 per i quesiti di ordine tecnico
 - dalle ore 8:30 alle ore 17:00 per richieste di assistenza tecnica
- oppure inviando un'e-mail all'indirizzo: bandi@regione.lombardia.it

CONSULTAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA: NUOVA GUIDA PER I CONTRIBUENTI

È disponibile online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”. La Guida dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione di aprile 2026 ne dettaglia novità e funzionamento



L'aggiornamento disponibile offre una **consultazione** più chiara e completa dei dati, una **navigazione** più intuitiva ed un unico **prospetto di sintesi** che unisce i documenti intestati allo stesso contribuente per tutti gli ambiti provinciali.

Le principali novità

L'**interfaccia** permette di avere vista immediata su:

- importi ancora da regolarizzare;
- pagamenti già effettuati;
- eventuale presenza di procedure di riscossione in corso;
- stato dei piani di rateizzazione e delle misure agevolative (es. Rottamazioni).

Il servizio permette poi di consultare il dettaglio dei singoli atti e di procedere direttamente al pagamento online.

Come si accede

Il servizio è disponibile:

- nell'**area riservata Cittadini e Imprese**, utilizzando SPID, CIE, CNS oppure, per professionisti ed imprese, le credenziali dell'Agenzia delle Entrate;
- nell'**area riservata Equipro** dedicata agli intermediari fiscali abilitati Entratel.

Prospetto unico ed informazioni arricchite

La nuova versione consente, inoltre, di ottenere un **prospetto** sintetico e completo, che raccoglie tutti i documenti intestati allo stesso contribuente. Il prospetto è disponibile entro 24 ore dalla richiesta.

AUTOVETTURE AD USO PUBBLICITARIO CON DEDUCIBILITA' LIMITATA AL 20%

Auto con esposti il logo ed i servizi dell'azienda: in quale modo si possono detrarre tutti i costi ad essa attinenti

Il TUIR stabilisce che i "limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni" (art. 164) si applicano ai mezzi di trasporto a motore individuati dalla norma stessa. In particolare, i costi relativi alle autovetture ed agli autocaravan, di cui all'art. 54 c. 1 lett. a) e m) D. Lgs. 285/92 sono deducibili nella misura del 20% non tenendo conto, inoltre, della parte del costo di acquisto che eccede i 18.075,99 euro.

Il semplice logo aziendale esposto sulle fiancate od in altre parti dell'autovettura non la rende un veicolo ad uso speciale, con la conseguenza che la deducibilità dei relativi costi è limitata al 20%.

Diverso potrebbe essere il caso dei veri veicoli pubblicitari, ossia quelli ad uso speciale, definiti dall'art. 54 c. 1 lett. a), come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio, su cui è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse.

ROTTAMAZIONE QUATER: PROSSIMA RATA ENTRO IL 31 MAGGIO 2026

Rottamazione quater: l'ADER ricorda i 5 giorni di tolleranza per pagare. Ipotesi di riapertura nella conversione del Decreto Fiscale

L'Agenzia della Riscossione con il nuovo servizio online dello scadenziario per le rottamazioni, ricorda che il 31 maggio 2026 scade la 12° rata della rottamazione quater.

Il termine del **31 maggio** riguarda i contribuenti che devono pagare la **dodicesima rata** della rottamazione quater (la **undicesima rata** per i soggetti indicati dal Decreto Alluvione) e la **quarta rata** della Riammissione alla stessa misura agevolativa. Attenzione al fatto che, grazie

alla tolleranza ed ai differimenti previsti dalla legge, **l'ultimo giorno utile per pagare è l'8 giugno 2026.**

In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione e con l'App Equiclick.

Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione prenotando un appuntamento.

Le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella **Comunicazione delle somme dovute**.

In merito alla Rottamazione-quater occorre precisare che il Decreto Fiscale in conversione in legge entro il 26 maggio 2026, potrebbe contenere novità per l'eventuale riapertura della definizione agevolata n 4.

Il servizio è disponibile sul sito della Riscossione e **consente di richiedere o di ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall'undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.**

Nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l'adesione alla Rottamazione-quater, infatti, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate. **I nuovi moduli**, spediti anche tramite posta elettronica certificata o nella tradizionale forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, **sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate** ed in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio "ContiTu" hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.

Il servizio "Copia comunicazione" prevede due modalità:

- **si può accedere all'area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione** (con Spid, Cie, Cns e per gli intermediari fiscali Entratel) e, nella sezione Definizione agevolata, scaricare direttamente i moduli di pagamento,
- **senza necessità di credenziali di accesso, è possibile inviare la richiesta e ricevere la copia via e-mail compilando il form presente nell'area pubblica** del sito ed allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento.

DOMANDE E RISPOSTE

"In considerazione dell'obbligo, introdotto a partire dal 1° gennaio 2026, di indicare la modalità di pagamento sullo scontrino, ho riscontrato che, in caso di pagamento mediante bonifico bancario ordinario, è indicata sullo scontrino la dicitura "bonifico - pagamento non riscosso", ma - andando a visionare il flusso comunicato all'Agenzia delle Entrate - in alcuni casi, il bonifico bancario è stato trasmesso nella sezione "Dati Iva" come corrispettivo non riscosso, in altri è confluito nella sezione "Dati pagamento" e, più precisamente, nei contanti. Quale comunicazione deve arrivare all'Agenzia delle Entrate, tramite i dati inviati dal registratore di cassa, quando viene emesso uno scontrino, al quale segue fattura che verrà pagata con bonifico ordinario?"

Nel caso descritto, la procedura da adottare è la seguente. Quando viene emesso uno scontrino elettronico ("documento commerciale"), cui seguirà una fattura che sarà pagata con bonifico



bancario, il documento commerciale deve essere emesso con l'indicazione "corrispettivo non riscosso", che alimenta il campo 4.1.11, "NonRiscossoFatture", del tracciato telematico dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 14 novembre 2019, n. 486, e consulenza giuridica 14 febbraio 2022, n. 3). Nella fattura, emessa successivamente, devono essere riportati gli estremi identificativi del documento commerciale (al riguardo, si veda la risposta dell'Agenzia delle Entrate alle FAQ - domande frequenti - sulla fattura elettronica n. 45 del 21 dicembre 2018).

“Un commerciante, con obbligo di collegamento tra il Pos ed il registratore telematico (Rt), può, con il medesimo Pos, incassare anche corrispettivi documentati da fattura, oppure il Pos deve essere esclusivamente al servizio del registratore telematico?”

Il commerciante in questione può utilizzare lo stesso Pos per corrispettivi telematici e fatture. Infatti, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 424470/2025 non impone l'utilizzo di un Pos dedicato esclusivamente al registratore telematico. Ciò trova conferma anche nelle risposte alle FAQ (domande frequenti) pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate (si veda la risposta 8 del 19 febbraio 2026).

“Una ASD ha la partita Iva ancora aperta, perché vanta crediti importanti, derivanti da fatture emesse per sponsorizzazioni. Può cedere ad un'altra ASD i crediti vantati, mediante atto notarile?”

La risposta è positiva. La cessione a titolo oneroso, oppure a titolo gratuito, di crediti commerciali (derivanti da fatture emesse per sponsorizzazioni) da una ASD ad un'altra ASD è possibile, a condizione che sia prevista dagli statuti delle due associazioni. L'operazione può avvenire anche attraverso un atto notarile, in base agli articoli 1260 e seguenti del Codice civile. Nell'atto notarile devono essere indicate le fatture cedute e l'eventuale somma corrisposta dalla ASD acquirente per acquisire il credito; inoltre, la ASD cedente deve avere già correttamente fatturato e contabilizzato tali importi, ed avere versato l'eventuale Iva dovuta al momento dell'emissione della fattura. La cessione può essere fatta "pro soluto", per cui la ASD cedente si libera da ogni responsabilità e il rischio di mancato pagamento da parte dello sponsor passa alla ASD cessionaria, oppure "pro solvendo", ed in questo secondo caso la ASD cedente garantisce il pagamento del debitore. Per avere effetto nei confronti dello sponsor (debitore), la cessione deve essere notificata allo stesso, al fine di evitare che questo soggetto paghi alla ASD originaria.

“Si chiede se, a seguito della riforma del lavoro sportivo a opera del D. Lgs. 36/2021, il marito, titolare di partita Iva in regime forfettario, che percepisce compensi annui da una ASD come lavoratore sportivo, per un importo non superiore a 15.000 euro, e, allo stesso tempo, è titolare di redditi da fabbricati inferiori a 2.840,51 euro, può essere considerato a carico della moglie. La coniuge può scaricare le cure odontoiatriche del marito? In caso affermativo, è corretto intestare le fatture alla moglie e, nella descrizione, inserire la dicitura «per prestazioni mediche effettuate nei confronti del coniuge a carico»?”

La disponibilità esclusiva, nel periodo d'imposta di riferimento, di compensi di lavoro sportivo in regime forfettario, corrisposti da una ASD, di ammontare non superiore al limite di 15.000 euro, è redditualmente esente (ex art. 36 del D. Lgs. 36/2021) e, pertanto, il percipiente potrà qualificarsi come familiare fiscalmente a carico del coniuge, non rinvenendosi a questo proposito, nella



normativa di riferimento, una esplicita deroga. Rileva, invece, la disponibilità dei redditi fondiari, che, tuttavia, risultano essere, nel caso specifico, inferiori al limite di 2.840,51 euro, disposto dall'art. 12 del DPR 917/1986 (Tuir). Tenuto conto di queste evidenze, la moglie - se l'ammontare del suo reddito rientra nei parametri previsti dall'art. 15, comma 3-bis, del Tuir - potrà portare in detrazione le spese per le prestazioni sanitarie sostenute a favore del marito, in relazione alle quali si conferma anche la coerenza del documento fiscale secondo l'impostazione fornita nel quesito.

“È possibile svolgere attività di lavoro sportivo dilettantistico con partita Iva, in regime forfettario (codice Ateco 85.51.01 - Insegnamento di pilates fornito da insegnanti e istruttori indipendenti), e, nel contempo, stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una ASD come tecnico sportivo dilettante, incaricato dell'organizzazione delle attività sportive della ASD? Il contratto di co.co.co. prevede 24 ore settimanali, al netto dell'eventuale assistenza agli atleti impegnati in attività agonistiche. Nel calcolo della soglia di 15.000 euro, per l'esenzione dalla ritenuta d'acconto ai fini della compilazione dell'autocertificazione, che tale soggetto deve rilasciare alla ASD che gli eroga il compenso come tecnico sportivo, questo soggetto deve tenere conto anche degli incassi relativi alla partita Iva, oppure solo degli introiti derivanti dal contratto di co.co.co?”

Considerato che il pilates non è riconosciuto come disciplina sportiva autonoma nell'elenco ufficiale del Coni, è necessario che l'attività di pilates sia praticata ed insegnata all'interno del sistema sportivo dilettantistico e sia inquadrata sotto una categoria più ampia. Per questo motivo, tale attività viene solitamente fatta rientrare nella disciplina "Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness" (codice disciplina Coni BI001). Se tale condizione è rispettata, la risposta al primo quesito è positiva. Trattandosi di attività diverse, ancorché entrambe nell'ambito sportivo, svolte nei confronti di soggetti diversi, non si rilevano elementi di incompatibilità, né si rilevano disposizioni di alcun tipo che vietino la suddetta contemporaneità. L'elemento essenziale consiste nella permanente separazione tra i soggetti clienti dell'attività autonoma ed il soggetto con il quale si è stipulato il contratto di co.co.co. Per quanto riguarda, poi, il superamento della soglia dei 15.000 euro di esenzione per l'applicazione della ritenuta d'acconto, la dichiarazione da rilasciare alla SD committente deve tenere conto anche degli incassi derivanti dall'attività autonoma, trattandosi, pure in questo secondo caso, di attività sportiva. Infatti, l'articolo 36, comma 6, del D. Lgs. 36/2021, che riordina e riforma le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché il lavoro sportivo, stabilisce che «i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro».

“Un marchio che reca al suo interno una data od un anno di riferimento, quando è ingannevole o nullo?”

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che un marchio contenente al suo interno un riferimento ad un anno o ad una data, può essere dichiarato ingannevole, e quindi nullo, qualora tale anno o data possa essere percepito dal pubblico come indicante l'anno di fondazione dell'azienda titolare del marchio ed evochi per questo una storia antica che in realtà non esiste (CGUE 26 marzo 2026 n. C-412/24).



Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento ed assistenza

Studio Cassinis

STUDIO CASSINIS
Dottori Commercialisti & Avvocati

Via Fieno, 3
20123 Milano
Tel. +39 02 31 32 36

Via Barberini, 47
00187 Roma
Tel. + 39 02 31 32 36

Web: www.studiocassinis.com
e-mail: info@studiocassinis.com

